

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(24^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo della energia nucleare » (995) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 223, 225
BERNARDINETTI	224, 225
D'ANGELOSANTE	224, 225
ELKAN, sottosegretario di Stato per la difesa	225

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1010 (1):

« Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (1001) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri);

(1) Il disegno di legge n. 1001 è da considerare assorbito nel testo del disegno di legge approvato.

« Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (1010) (D'iniziativa dei deputati Alessi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 222, 223
D'ANGELOSANTE	223

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Battista, Bernardinetti, Burtulo, Carucci, Cipellini, D'Angelosante, Lisi, Mazzarolli, Morandi, Pelizzo, Rosa, Segni, Sema, Tanucci Nannini e Verrastro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Berthet è sostituito dal senatore Treu; il senatore Mazzarolli è sostituito dal senatore Tiberi; il senatore Segni è sostituito dal senatore Del Nero.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Elkan.

4^a COMMISSIONE (Difesa)24^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

M O R A N D I , *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alessi ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (1010) (Approvato dalla Camera dei deputati), con assorbimento del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (1001)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alessi, Biondi, Bressani, Buffone, Covelli, D'Ippolito, Guerrini Giorgio, Lami, Romagnoni e Spagnoli: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Cifarelli, Di Benedetto, Follieri, Franza, Galante Garrone, Iannelli, Oliva e Terracini: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 ».

Data l'identità della materia, se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo congiuntamente sui due disegni di legge.

Dichiaro aperta la discussione sui disegni di legge, dei quali sono io stesso relatore.

Do lettura del disegno di legge n. 1010:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con

l'articolo unico della legge 1° agosto 1969, n. 472, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Leggo ora il disegno di legge n. 1001:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con l'articolo unico della legge 1° agosto 1969, n. 472, è ulteriormente prorogato al 15 luglio 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nonostante la brevità del tempo che abbiamo avuto a disposizione (i due provvedimenti ci sono giunti soltanto nella giornata di ieri, per cui ho ritenuto di dover assumere io stesso l'incarico della relazione), si possono fare alcune considerazioni di carattere generale sui motivi che hanno indotto i proponenti a chiedere l'ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 31 marzo 1969, numero 93, per l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

L'inchiesta in questione ha avuto sinora uno sviluppo superiore alle previsioni. Si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1001, che la Commissione d'inchiesta in nove mesi di attività ha tenuto un numero assai elevato di sedute, per un totale di oltre 300 ore di riunione; essa ha inoltre incaricato il suo Presidente di riascoltare la registrazione dei nastri su cui furono incise le deposizioni dei testi ascoltati dalla Commissione Lombardi (si tratta di circa 8.000 metri di nastri!), mentre talune discordanze emerse da una minuziosa valutazione dell'imponente materiale accumulatosi nel corso degli interrogatori — quasi 4.500 pagine — han-

4^a COMMISSIONE (Difesa)24^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

no indotto la Commissione a ritenere opportuna la riaudizione di numerosi testi e la conseguente effettuazione di confronti tra i medesimi.

Si aggiunga, poi, che la Commissione ha giustamente voluto conoscere tutti gli atti relativi all'istruttoria e al processo intentato dal generale De Lorenzo contro il generale Gaspari e altri ufficiali generali, ritenendo tra l'altro di particolare interesse la conoscenza della registrazione del nastro su cui sarebbe stato inciso un colloquio tra lo stesso generale De Lorenzo e il consigliere di Stato Andrea Lugo, all'epoca facente parte del gabinetto del Ministro della difesa.

A mano a mano, quindi, che la Commissione ha proceduto con molta diligenza nella propria indagine — e di ciò bisogna dare atto —, un notevole quantitativo di materiale si è andato accumulando. Ragione per cui lo stesso presidente, onorevole Alessi, primo firmatario del disegno di legge che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, ha chiesto un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione e per il deposito, presso le Presidenze delle due Camere, della relazione finale.

A me sembra che il lavoro finora svolto sia stato di grande utilità. Non conosciamo evidentemente i testi — e non dobbiamo conoscerli perchè non rientra nei nostri compiti —, ma conosciamo i dati statistici, alcuni dei quali ho dianzi citato. Di fronte a tale mole di lavoro, non possiamo pertanto che esprimere un vivo elogio alla Commissione d'inchiesta e, nello stesso tempo, constatare che essa non potrà concludere il compito affidatole nei termini stabiliti. Possiamo tuttavia formulare una raccomandazione, o meglio un auspicio (peraltro forse inutile perchè i membri della Commissione hanno fatto tutti il proprio dovere), che questa sia la ultima proroga e che per il 30 giugno prossimo, termine proposto dal disegno di legge n. 1010, approvato dalla Camera dei deputati, i risultati dell'indagine siano rimessi al Parlamento in modo che se ne possa iniziare l'esame.

Concludo la mia relazione invitando la Commissione ad approvare il disegno di leg-

ge n. 1010, trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

D'ANGELOSANTE. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge n. 1010, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione testè avvenuta, il disegno di legge n. 1001, deve ritenersi assorbito nel testo del disegno di legge approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare » (995) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

È a tutti noto che ad un certo punto, per non determinare una situazione di carenza nel campo delle ricerche sull'energia nucleare, il Ministero della difesa fu autorizzato ad assumere, con contratto a termine rinnovabile, personale laureato, con una retribuzione annua di lire 2.600.000 per il direttore del Centro applicazioni militari per l'energia nucleare (CAMEN), di lire 2.150.000 per i ricercatori e di lire 1.700.000 per i programmatori, suscettibile di aumenti periodici biennali in ragione del 2,5 per cento della misura

4^a COMMISSIONE (Difesa)24^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

iniziale. In seguito all'aumentato costo della vita ed ai miglioramenti concessi ai dipendenti dello Stato, tale trattamento è divenuto del tutto inadeguato.

Accanto a questo stato di disagio economico, il personale del CAMEN deve lamentare anche l'instabilità della occupazione, in quanto vige tuttora la disposizione delle assunzioni con contratto a termine rinnovabile. La mancanza di una pianta organica, con suddivisione in gradi ed equiparazione degli stipendi alla importanza dell'incarico, ha provocato disagio e situazioni anomale: agli ingegneri, per esempio, continua ad essere applicato un contratto da operaio, perchè solo in questa veste può farsi ricorso al personale straordinario. Anche dal punto di vista psicologico si tratta di una posizione evidentemente inopportuna.

Per eliminare tutti questi inconvenienti, il Governo ha presentato il disegno di legge oggi in discussione, che ha già ottenuto l'assenso della Camera dei deputati. Se sarà approvato anche dal Senato, dal 1° gennaio 1970 il direttore, i ricercatori e i programmatori del CAMEN saranno retribuiti nella stessa misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione, ossia con gli stessi coefficienti che erano stati assunti a base allorchè, nel 1962, fu varata la legge che autorizzava il Ministero della difesa ad assumere personale laureato per studi e ricerche nel campo della energia nucleare, ma che non era stato, poi, più possibile rispettare per via dell'aumentato costo della vita e dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti dello Stato. Anche il lavoro straordinario verrà compensato applicando le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Inoltre, al personale del CAMEN sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio, previste rispettivamente dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

L'onere è stato calcolato in lire 53.200.000 per l'anno finanziario 1970 e vi si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sono certo che tutti converrete sulla necessità di adeguare il trattamento economico di questi ricercatori alla loro qualifica professionale, alla delicatezza ed alla importanza dei compiti loro affidati e che, quindi, darete il vostro assenso al disegno di legge, in modo che le nuove disposizioni possano rapidamente entrare in vigore.

Aggiungo che, oltre al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, ci è pervenuto anche quello, ugualmente positivo, della Commissione interni.

B E R N A R D I N E T T I . Mi consenta di ricordare, signor Presidente, che presso la Commissione industria del Senato è all'esame un elaboratissimo disegno di legge di riorganizzazione del CNEN, vale a dire dell'ente pubblico che si interessa del settore nucleare, inteso non solo nel senso della ricerca pura, ma soprattutto della ricerca applicata (per esempio, alla Casaccia ci si occupa di applicazioni nucleari al settore agricolo). Il provvedimento di cui in questo momento si sta occupando la Commissione difesa riguarda un'attività nucleare applicata al settore delle Forze armate. Pertanto, dichiarando fin d'ora che darò il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione, mi permetterei di prospettare l'opportunità di un coordinamento tra i vari settori nel campo dell'attività nucleare.

La ricerca nucleare, infatti, è un qualche cosa di molto delicato. Proprio per tale motivo si è stabilito di costituire un ente pubblico, e sarebbe opportuno che a tale ente fosse demandato il coordinamento di tutte le attività che si svolgono nel nostro Paese in tema di ricerche nucleari. Già si sapeva che svolgono attività di ricerca nucleare le grandi industrie; ora veniamo a conoscenza che anche il Ministero della difesa vi provvede. Un motivo di più, quindi, per attuare un coordinamento che renderebbe oltre tutto l'attività ancora più concludente.

D ' A N G E L O S A N T E . Il disegno di legge in discussione si occupa soltanto del problema economico del personale dipenden-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

24ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

te dal CAMEN, senza entrare nel merito dell'attività che tale ente svolge. Altrimenti, avremmo molti rilievi da muovere.

B E R N A R D I N E T T I . Me ne sono accorto perchè ho avuto modo di leggere il testo del disegno di legge. Ciò non toglie la fondatezza della mia osservazione.

P R E S I D E N T E , relatore. Un coordinamento delle attività di ricerca nucleare che si svolgono nel nostro Paese è indubbiamente necessario. Tuttavia, se impostiamo adesso tale problema, di quanti altri dovremmo occuparci con uguale giustificazione? Per ora si tratta soltanto di consentire che, dal prossimo 1° gennaio, personale altamente qualificato sia retribuito in misura meno inadeguata di quanto è stato fatto finora; di evitare, cioè, che degli ingegneri siano considerati alla stregua di semplici operai; di far sì che ognuno sia compensato per l'attività che svolge, per la responsabilità di cui è investito.

Se poi la Commissione industria dovesse decidere di varare un provvedimento di coordinamento tra il CAMEN e il CNEN, se dovesse ritenere di devolvere al CNEN tutte le attribuzioni che in questo momento spettano al Ministero della difesa, ce ne occuperemo in quella sede, quando discuteremo se siano o no opportune queste e magari altre modifiche all'attuale sistema.

D ' A N G E L O S A N T E . Esatto. Oggi si tratta solo di stabilire che anche i dipendenti dal CAMEN sono degli impiegati civili che devono essere retribuiti come gli altri impiegati civili dello Stato di pari grado.

E L K A N , sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio l'onorevole Presidente per aver esposto il problema nei suoi giusti termini. Da parte mia, posso dare la più ampia garanzia alla Commissione che si tratta di ricercatori e programmatori di notevole capacità e preparazione, i quali finora si sono dedicati con molta passione, ma con scarso profitto personale — sotto il profilo economi-

co — alla propria attività in seno al CAMEN, centro ottimamente organizzato, dove gli stessi potranno operare con maggiore tranquillità dopo il loro inserimento in organico.

Al senatore Bernardinetti debbo dire che il Ministero della difesa è già rappresentato nel Comitato nazionale per l'energia nucleare dall'ammiraglio Zanni, e che è in atto un coordinamento che potrà essere ulteriormente perfezionato. Aggiungo che, una volta approvato il disegno di legge in discussione, si dovrà dare una maggiore autonomia agli operatori nello svolgimento del programma di ricerca, in modo da non farli dipendere esclusivamente dall'estro o dall'avvicendamento dei comandanti militari cui è affidata appunto la responsabilità del Centro stesso. In tal modo, eleveremo tale qualificatissimo personale a maggiore dignità e la loro programmazione nel campo della ricerca potrà avere l'obiettivo fondamentale di servire non soltanto gli interessi delle Forze armate, ma anche quelli della ricerca scientifica nel settore, a vantaggio anche dell'industria. È questo uno dei campi in cui le Forze armate si impegnano anche per gli interessi dell'industria, e quindi del progresso tecnologico, in maniera assai evidente ed utilissima per tutti.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle

vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.